

STATUTO

***COMITATO ORGANIZZATORE DEI GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI INVERNALI
DOLOMITI VALTELLINA 2028***

Articolo 1 – Costituzione e sede

1. È costituito, ai sensi dell’art. 39 del Codice civile, il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici Giovanili Invernal – Dolomiti Valtellina 2028 con la denominazione **“Comitato Dolomiti Valtellina 2028”**, di seguito per brevità **“Comitato”**, con sede legale in Milano, presso Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano (MI).
2. Sono membri del Comitato:
 - a. Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per lo Sport);
 - b. Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 - c. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
 - d. Regione Lombardia;
 - e. Regione del Veneto;
 - f. Provincia Autonoma di Trento.
3. Il Comitato non ha scopo di lucro, ha natura privatistica e opera come organismo di diritto pubblico.

Articolo 2 – Scopo

1. Il Comitato si ispira ai principi dell’ordinamento sportivo emanati dal Comitato Olimpico Internazionale e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed ha per scopo la promozione ed organizzazione, in ogni forma utile, della V edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernal – Dolomiti Valtellina 2028, operando in conformità agli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta Olimpica, nel Codice Etico del CIO, e nell’Accordo firmato a Losanna il 30 gennaio 2025 tra il CIO, il CONI, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Provincia autonoma di Trento (“Host Contract - Principles”).
2. Per la realizzazione del proprio scopo il Comitato svolgerà tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e istituzionali relativi allo svolgimento dei Giochi, ivi comprese, tra l’altro, le attività di individuazione delle date e dei luoghi dei singoli eventi sportivi, la cura e la gestione delle manifestazioni preparatorie e di chiusura dei Giochi, la predisposizione delle strutture organizzative e gestionali volte all’accoglimento delle delegazioni e dei relativi atleti, membri degli staff organizzativi e componenti delle relative squadre, l’organizzazione e la conduzione delle singole gare e manifestazioni sportive, dal punto di vista sia tecnico-sportivo sia gestionale e promozionale, la vendita dei biglietti e di tutti i diritti di sfruttamento degli eventi sportivi ed olimpici in genere, nonché ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con la organizzazione dei Giochi.

3. Nello svolgimento delle proprie attività il Comitato dovrà rispettare gli impegni dell'Host Contract e ottenere, ove previste, tutte le dovute autorizzazioni e/o approvazioni del CIO e degli altri enti e autorità eventualmente competenti.
4. Nell'ambito delle attività di cui sopra, e comunque per il perseguimento degli scopi istituzionali, il Comitato può compiere, nei limiti di legge, tutti gli atti e le operazioni che siano connessi ai propri scopi istituzionali, ovvero a essi accessori, integrativi o strumentali, tra cui anche attività commerciali e accessorie, attuare ogni operazione finanziaria e patrimoniale, attiva e passiva, di natura mobiliare e immobiliare ritenuta necessaria e utile, nonché sviluppare ogni connessa creatività e opera, anche con facoltà di svolgere attività editoriale.
5. Nell'ambito delle proprie attività relative all'organizzazione dei Giochi, il Comitato:
 - proibisce qualunque forma di discriminazione basata, tra le altre, sulla nazionalità, razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica, origine o estrazione sociale, possibilità economica, nascita e disabilità, operando in conformità ai, e promuovendo i, principi di diversità, inclusione e uguaglianza di genere;
 - protegge e rispetta i diritti umani e assicura che ogni lesione dei diritti umani medesimi sia denunciato dinanzi le sedi competenti, sia con riferimento al diritto nazionale e internazionale, e in linea con i principi e gli standard dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, ivi inclusa la *"United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights"* applicabile in Italia;
 - si astiene da qualsiasi forma di frode e corruzione, come previsto dal diritto nazionale e internazionale, e in maniera coerente con gli standard applicabili in Italia contro la corruzione, anche stabilendo e mantenendo effettive modalità di comunicazione e adeguamento;
 - opera in conformità agli standard in materia di *governance* internazionalmente riconosciuti e applicabili in Italia, nel rispetto del principio della parità di genere;
 - si attiene alle regole di trasparenza previste dalla normativa nazionale, con riferimento all'utilizzo dei fondi pubblici.
6. Il Comitato svolge le proprie attività a livello nazionale e internazionale.

Articolo 3 – Adesione al "Host Contract"

1. Il Comitato aderisce formalmente e integralmente al "Host Contract - Principles" sottoscritto in data 30 gennaio 2025 tra il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la Regione Lombardia, la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento.
2. Il Comitato si impegna a rispettare e a dare piena attuazione a tutti gli obblighi, le responsabilità e le garanzie ivi previsti, inclusi quelli riferiti agli aggiornamenti dei "Youth Olympic Games Requirements" (YOG Requirements), che costituiscono parte integrante e vincolante dell'accordo, come da articoli 1.1 e 1.4 del "Host Contract".
3. L'adesione formale del Comitato al Host Contract avviene mediante sottoscrizione di apposito accordo di adesione (joinder agreement) secondo quanto previsto dall'articolo 3.3 del medesimo Host Contract.

Articolo 4 – Patrimonio

1. La dotazione iniziale del Comitato, da ripartirsi in parti uguali tra Regione Lombardia, Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento, è costituita, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, da quanto descritto nell'atto costitutivo ("Fondo di dotazione").
2. In considerazione della unitarietà dello sviluppo necessariamente pluriennale dell'attività economica volta alla realizzazione dei Giochi, la capacità del Comitato di perseguire il proprio scopo deve essere accertata, fermo restando il rispetto degli equilibri economico-finanziari e della dotazione patrimoniale, in funzione delle previsioni economico-finanziarie pluriennali tempo per tempo approvate in conformità al presente Statuto e alla legge. Gli impegni pluriennali non possono eccedere la dotazione patrimoniale e le risorse disponibili.
3. Il Fondo di Gestione del Comitato, mediante il quale verrà esercitata l'attività propria del Comitato ("Fondo di Gestione"), è costituito da ogni forma di contributo, versamento, entrata e/o corrispettivo derivante dalla promozione dei Giochi, nel rispetto della Carta Olimpica, in attuazione dell'Host Contract e in conformità agli impegni dei Membri del Comitato e degli altri Enti coinvolti nella promozione ed organizzazione dei Giochi.

Articolo 5 – Collaborazione con altri Enti

1. Il Comitato potrà operare in siti o sezioni distaccate, nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi istituzionali.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale prevalentemente del supporto dei Membri, degli Enti Locali territorialmente interessati dai Giochi, nonché di Comitati, Fondazioni e Associazioni che perseguono analoghi scopi sul territorio italiano.

Articolo 6 – Durata

1. Il Comitato ha durata fino all'approvazione del Bilancio di esercizio, che si chiuderà il 31 dicembre successivo alla conclusione dei Giochi, salvo proroghe deliberate dall'Assemblea di Indirizzo che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento dello scopo dell'ente, in conformità con l'articolo 39 del Codice civile italiano.

Articolo 7 – Organi

1. Sono organi del Comitato:
 - a. Assemblea di indirizzo;
 - b. Consiglio direttivo;
 - c. Collegio Sindacale;
2. Ai membri dell'Assemblea di indirizzo e del Consiglio Direttivo non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza o emolumento comunque denominato, a eccezione del rimborso delle spese, autorizzato dal Games Manager di cui al successivo articolo 9 comma 9 lettera g), effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta ai sensi della normativa vigente.

Articolo 8 – Assemblea di Indirizzo

1. L'Assemblea di Indirizzo è composta da un rappresentante per ciascuno dei membri del Comitato, ovvero:
 - a. Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per lo Sport);

- b. Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
 - d. Regione Lombardia;
 - e. Regione del Veneto;
 - f. Provincia Autonoma di Trento
2. I componenti dell'Assemblea di Indirizzo durano in carica fino alla cessazione del Comitato, ovvero fino alla revoca da parte delle Istituzioni che li hanno nominati.
 3. Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti dell'Assemblea, il presidente dell'Assemblea ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente decaduto o dimissionario. Il mandato del componente di nuova nomina legale scade con quello dell'organo nel quale entra a far parte.
 4. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e di controllo. All'Assemblea di Indirizzo competono le seguenti attribuzioni:
 - a. attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto del Comitato, stabilendo le linee generali dell'attività da svolgere nel corso dei singoli esercizi;
 - b. approvare gli obiettivi e i programmi di attività del Comitato proposti dal Consiglio Direttivo e verificare i risultati complessivi della gestione;
 - c. esaminare e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo con relative relazioni accompagnatorie predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - d. nominare il Collegio Sindacale e il suo presidente, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11;
 - e. deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
 - f. proporre l'estinzione del Comitato e la destinazione del suo patrimonio;
 - g. nominare, ove si rendesse opportuno o necessario, una società di revisione, stabilendone compenso e relative funzioni.
 5. Nella prima riunione l'Assemblea elegge, tra i propri componenti, il Presidente, che non potrà coincidere con il Presidente del Consiglio Direttivo di cui alla successiva art. 9 punto 2, e il Vicepresidente che non potrà coincidere con il Vicepresidente del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 9 punto 2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal componente più anziano d'età. In occasione di ciascuna riunione dell'Assemblea, si procede alla nomina del segretario verbalizzante. La carica di Presidente dell'Assemblea ha durata di tre anni ed è prorogabile fino alla cessazione del Comitato. Qualora il Presidente sia individuato tra i componenti di cui al comma 1 lettere a), b), c), il Vicepresidente è nominato tra i componenti di cui al comma 1), lettere d), e) o f). Qualora il Presidente sia individuato tra i componenti di cui al comma 1), lettere d), e) o f), il Vicepresidente è nominato tra i componenti di cui al comma 1), lettere a), b), c).
 6. La prima riunione dell'Assemblea di Indirizzo è convocata dal componente di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo entro quindici giorni dalla costituzione del Comitato.
 7. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno, entro il mese di novembre ed entro il mese di aprile per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
 8. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria per deliberare in ordine a:

- a. approvazione dei bilanci preventivi e di esercizio;
 - b. approvazione dei programmi delle attività connesse all'organizzazione dei Giochi;
 - c. qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria.
9. L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per deliberare in ordine a:
- a. modifica dello Statuto;
 - b. ammissione di nuovi componenti del Consiglio Direttivo nel caso in cui sorga la necessità di reintegrare l'organo;
 - c. nomina dei componenti del Collegio Sindacale nel caso di necessità di reintegrare l'organo;
 - d. proposta di scioglimento del Comitato e destinazione del patrimonio;
 - e. ogni altro argomento posto all'ordine del giorno ad essa riservato dalla legge o dal presente Statuto.
10. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei suoi componenti.
11. Le decisioni dell'Assemblea sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La maggioranza qualificata di 2/3 dei voti espressi è necessaria in relazione a:
- a. approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo con relative relazioni accompagnatorie predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - b. delibera di eventuali modifiche dello Statuto;
 - c. delibera in merito alla proposta di estinzione del Comitato.
12. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
13. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e raccolte in apposito libro-verbali dell'Assemblea.
14. Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinarie sia straordinarie, devono essere convocate mediante posta elettronica certificata (PEC) o con ogni altro mezzo elettronico o postale che ne attesti la ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione della data, del luogo ove si terrà la riunione e degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. Qualora ricorrano motivi d'urgenza, il termine di convocazione è ridotto a 2 (due) giorni.
15. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli interventi di tutti i componenti partecipanti alla riunione e che siano oggetto di verbalizzazione;

- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti che siano oggetto di discussione.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, vista la variabilità dei rappresentanti di cui alla lettera c) che segue, attualmente da 12 (dodici) membri, così individuati:
 - a. due rappresentanti nominati dal Ministro per lo Sport e i Giovani;
 - b. un rappresentante nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 - c. i membri italiani del Comitato Olimpico Internazionale, attualmente nel numero di tre;
 - d. il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
 - e. il Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
 - f. un rappresentante nominato dal Comitato Olimpico Internazionale;
 - g. un rappresentante nominato dalla Regione Lombardia;
 - h. un rappresentante nominato dalla Regione del Veneto;
 - i. un rappresentante nominato dalla Provincia Autonoma di Trento.

Qualora i membri italiani del Comitato Olimpico Internazionale di cui alla lettera c) siano superiori a 3 (tre), si provvederà tempestivamente a modificare lo Statuto aggiungendo il/i nuovo/i membro/i.

2. La prima riunione del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente dell'Assemblea di Indirizzo.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge il proprio Presidente, che non potrà coincidere con il Presidente dell'Assemblea di indirizzo, il quale assume la carica di Presidente del Comitato e ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente del Consiglio Direttivo è scelto tra i rappresentanti di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) o f) su proposta del CONI di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle Finanze.

3. Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge altresì, tra i propri membri, un Vicepresidente, che non potrà coincidere con il Vicepresidente dell'Assemblea di Indirizzo di cui al precedente art. 8 punto 5, scelto tra i rappresentanti di cui al comma 1, lettere g), h), i).
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino allo scioglimento del Comitato ovvero fino a revoca da parte delle Istituzioni che li hanno nominati.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente decaduto o dimissionario. Il mandato del componente di nuova nomina legale scade con quello dell'organo nel quale entra a far parte.

6. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal componente più anziano d'età.
7. In occasione di ciascuna riunione, si procede alla nomina del Segretario verbalizzante.
8. Ferme le funzioni che la legge o il presente statuto riservano agli altri organi, il Consiglio Direttivo è organo esecutivo del Comitato e provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dello stesso, con ogni relativo potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall'Assemblea d'indirizzo.
9. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea d'indirizzo;
 - b. predispone i programmi e gli obiettivi da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea d'indirizzo;
 - c. propone all'Assemblea d'indirizzo il bilancio di previsione annuale del Comitato;
 - d. adotta i regolamenti interni del Comitato;
 - e. delibera in ordine all'accettazione ed acquisizione di contributi, liberalità, donazioni ed altri proventi finanziari;
 - f. approva l'organigramma operativo del Comitato determinandone le varie aree di attività in relazione agli obiettivi e finalità del Comitato;
 - g. nomina, su indicazione del Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con Regione Lombardia, Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento, il Games Manager con deleghe relative a merchandising, legacy, ticketing, comunicazione e sponsor, e ne determina il compenso secondo quanto previsto all'art. 10 comma 5;
 - h. nomina, su indicazione concordata tra Regione Lombardia, Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento, previa intesa con il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Operations Manager con deleghe relative a gestione del bilancio/budget, pianificazione, city operations, venues e cerimonie, e ne determina il compenso secondo quanto previsto all'art. 10 comma 5;
 - i. individua annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, la soglia di valore oltre la quale gli atti di spesa del Games Manager e dell'Operations Manager sono soggetti a preventiva autorizzazione;
 - j. sottopone i bilanci all'Assemblea di indirizzo per l'approvazione;
 - k. può stabilire sedi operative del Comitato in una o più delle province in cui si svolgono le competizioni.
10. Il Consiglio Direttivo definisce l'organizzazione dei Giochi in coerenza con gli impegni assunti con l'Host Contract, così come di ogni altro evento o manifestazione

sportiva collegata alla promozione o alla preparazione dei Giochi sulla base del piano generale organizzativo e del bilancio di previsione approvato dall'Assemblea di Indirizzo.

11. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni al Presidente ovvero ad uno sui componenti.
12. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate mediante posta elettronica certificata o con ogni altro mezzo che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della adunanza, con l'indicazione della data, del luogo ove si terrà la riunione e degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. Qualora ricorrano motivi d'urgenza, il termine di convocazione è ridotto a un giorno.
13. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al segretario verbalizzante di recepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti oggetto di discussione.

Articolo 10 – Games Manager e Operations Manager

1. Il Games Manager, come previsto all'articolo 9, comma 9, lettera g), esercita tutti i poteri esecutivi, operativi e gestionali così come determinati all'atto della nomina relativi principalmente a merchandising, legacy, ticketing, comunicazione e sponsor, in conformità alle deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo ed è individuato tra soggetti in possesso di specifiche competenze manageriali e di comprovata esperienza nell'organizzazione di grandi eventi. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato sino allo scioglimento del Comitato. Assume le funzioni di datore di lavoro ed è responsabile dell'organizzazione e delle attività del personale dipendente, dei collaboratori, dei consulenti e dei volontari. In tale qualità provvede, in caso di accertata indisponibilità del personale degli enti di cui al comma 4, all'assunzione a tempo determinato del personale, previa selezione effettuata nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica. Inoltre, gli sono attribuite funzioni di coordinamento e di controllo; può delegare singole funzioni ai collaboratori in base alle specifiche competenze, informando il Consiglio direttivo.
2. L'Operations Manager, come previsto all'articolo 9, comma 9, lettera h), esercita tutti i poteri esecutivi, operativi e gestionali così come determinati all'atto della nomina

relativi principalmente a gestione del bilancio / budget, pianificazione, city operations, venues e cerimonie, in conformità alle deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo ed è individuato tra soggetti in possesso di specifiche competenze e comprovata esperienza nell'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato sino allo scioglimento del Comitato.

3. Il Games Manager e l'Operations Manager partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea d'Indirizzo e del Consiglio direttivo.
4. Per lo svolgimento delle attività del Comitato il Games Manager e l'Operations Manager si avvalgono principalmente del personale dipendente degli Enti costituenti lo stesso, soggetti pubblici da loro partecipati o controllati, attraverso la stipula di apposite convenzioni, oltre che del personale reperito attraverso selezioni ad evidenza pubblica che valorizzino le professionalità con specifiche competenze che siano state positivamente esercitate nell'ambito dell'organizzazione di Giochi Olimpici, Universiadi e Giochi del Mediterraneo.
5. Il compenso del Games Manager e dell'Operations Manager è determinato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei limiti e dei criteri di seguito indicati.

L'importo complessivo annuo lordo riconosciuto a ciascuno dei due incarichi non potrà in ogni caso superare euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

È altresì prevista una componente variabile legata al raggiungimento di obiettivi annuali, stabiliti dal Consiglio Direttivo in coerenza con i programmi e i risultati di gestione del Comitato, in misura non superiore al 20% del compenso fisso lordo annuo.

Articolo 11 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti. I Sindaci supplenti subentrano in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi, dando priorità al mantenimento dell'equilibrio di genere. In subordine, subentra il supplente di età maggiore.
2. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di Presidente, è nominato dai membri della componente territoriale, due (di cui uno effettivo e uno supplente) dal Ministro per lo Sport e i Giovani, uno effettivo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno supplente dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. I componenti del Collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti o devono possedere, in alternativa, i requisiti previsti dalla legge.
3. I membri del collegio sindacale devono possedere requisiti di idoneità (art. 2382 c.c.), di indipendenza e di onorabilità (art. 2399 c.c.), restano in carica per tre anni e possono essere revocati solo per giusta causa. Qualora vengano a mancare due componenti, il Collegio viene reintegrato attraverso la nomina di altri professionisti aventi i requisiti sopra indicati.
4. All'atto della nomina viene stabilita la remunerazione del Collegio Sindacale per tutta la durata dell'incarico.
5. Il Collegio Sindacale:

- a. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
 - b. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - c. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Comitato e sul suo concreto funzionamento;
 - d. svolge l'attività di revisione legale dei conti, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale o di una società di revisione.
6. Il Collegio Sindacale partecipa alle sedute dell'Assemblea d'indirizzo, in persona del Presidente o di un componente delegato.
 7. Il Collegio Sindacale assiste altresì alle riunioni del Consiglio direttivo, in persona del Presidente o di un componente delegato, cui è data preventiva comunicazione di convocazione con le medesime modalità previste per i membri del Consiglio stesso.
 8. Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al segretario verbalizzante di recepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti oggetto di discussione.

Articolo 12 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale del Comitato ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).
2. Il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuare, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea d'indirizzo entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale; ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364, secondo comma, del Codice civile, l'approvazione può avvenire entro 180 giorni e, in tal caso, la nota integrativa dovrà segnalare le ragioni della dilazione.
3. I bilanci preventivi sono approvati dall'Assemblea d'indirizzo, su proposta del Consiglio direttivo, entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo corretti principi contabili prescritti dal Codice civile per le società di capitali e da quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ove applicabili in ragione delle peculiarità del Comitato.

5. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale anteriormente lo scioglimento del Comitato, come meglio definito dal successivo articolo.

Articolo 13 – Scioglimento del Comitato

1. In caso di mancato raggiungimento dello scopo, ovvero quando se ne verificano i presupposti, l'Assemblea di indirizzo ne delibera lo scioglimento, con l'approvazione del bilancio consuntivo delle attività svolte per il raggiungimento dello scopo. Contestualmente all'atto dell'approvazione del bilancio consuntivo del Comitato ne dovrà essere deliberata la messa in liquidazione nella cui fase il liquidatore a tale scopo nominato, provvederà a svolgere le attività finalizzate alla conclusione dei rapporti attivi e passivi del Comitato ed alle sue estinzioni. Le eventuali somme residue saranno devolute in osservanza di quanto previsto dall'Host Contract, ovvero come di seguito indicato:
 - a. 20% al Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
 - b. 60% alla Presidenza del Consiglio dei ministri da utilizzare esclusivamente per lo sviluppo, la consegna e il finanziamento del piano di legacy del Comitato definito in conformità ai Requisiti dei Giochi e per lo sviluppo dello sport in Italia, come meglio determinato dall'Autorità di Governo con delega in materia di Sport e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in consultazione con il Comitato Olimpico Internazionale;
 - c. 20% al Comitato Olimpico Internazionale per gli scopi sopra indicati o, comunque, in conformità con la Carta Olimpica.

Articolo 14 – Recepimento degli aggiornamenti dei "YOG Requirements"

1. Il Comitato si impegna a recepire e attuare, anche successivamente alla sua costituzione, ogni aggiornamento, modifica o integrazione dei "Youth Olympic Games Requirements" (YOG Requirements) che il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) riterrà opportuno introdurre, secondo quanto previsto dagli articoli 1.4 e 32 del "Host Contract".
2. Nel caso in cui il Comitato ritenga che tali aggiornamenti comportino effetti negativi rilevanti sul piano finanziario, esso potrà informare per iscritto il CIO entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle modifiche, secondo quanto disciplinato dall'articolo 32.2 del Host Contract, al fine di intraprendere un confronto volto alla ricerca di una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

Articolo 15 – Approvazione del CIO

1. Tutti gli atti, gli accordi, le modifiche statutarie e i documenti legali che incidano sulla struttura, la governance, la rappresentanza o le attività operative del Comitato, sono soggetti alla previa approvazione scritta del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), in conformità a quanto previsto dagli articoli 3.1 e 34 del "Host Contract".
2. In particolare, eventuali modifiche al presente Statuto, o alla composizione e funzionamento degli organi statutari, dovranno essere comunicate tempestivamente al CIO e saranno adottate solo previa espressa approvazione del medesimo.

Articolo 16 – Rinvio e norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto saranno applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del Codice civile, nonché le normative vigenti sugli enti senza scopo di lucro.

Firmato Michele Vitale

Firmato Guglielmo Agosta

Firmato Attilio Fontana

Firmato Marco Riva

Firmato Mattia Gottardi

Firmato Maurizio Gasparin

Firmato Federico Francullo

Firmato Alessandro Bruno Franzini

Firmato Mario Notari